

Avv. Maurizio Bufalini  
P.zza Dè Salterelli 1  
50122 FIRENZE

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE  
RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 9.3.2022 n. 2703  
DEL TAR LAZIO CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI MISURE  
CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 98 CPA  
e ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI  
RECLAMI EX ART. 41 IV° CO. CPA**

\* \* \* \* \*

**Per Avv. DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. **BFLMRZ66L23D612I**) in virtù di procura alle liti rilasciata in modalità telematica ex art. 83 III° Co. Cpc congiunta ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in P.zza Dè Salterelli 1 Firenze il quale difensore **dichiara ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:**  
[maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it](mailto:maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it)

- appellante -

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato **pec:** [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso la cui sede è domiciliato *ex lege* in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- appellato -

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Dirigente pro tempore C.F.: 80018500829, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato **pec:** [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso la cui sede è domiciliato *ex lege* in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- appellato -

### NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra **TROCINO RITA**, residente in Via G. Cavalcanti n. 38  
FIRENZE- 50133 -

- Sig.ra **ANDREI SIMONA**, residente in Via G. Marconi n. 38  
FIRENZE – 50131 -

- controinteressati appellati -

### PER L'ANNULLAMENTO e/o LA RIFORMA PREVIA

### SOSPENSIONE

della **SENTENZA 9.3.2022 n. 2703** (ALL. A), non notificata e comunicata a mezzo pec del 9.3.2022, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Terza Bis, nel ricorso n. 6739/2019 proposto da Lombardi Deborah contro il MIUR, e con la quale il TAR LAZIO ha **rigettato il ricorso**.

\* \* \* \* \*

### FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI I° GRADO

1. Con Decreto del Direttore Generale del MIUR del 23.11.2017 n. 1259 è stato pubblicato il BANDO per il *corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali* (Doc.1).

\* \* \* \* \*

2. La ricorrente, odierna appellante, essendo in possesso dei prescritti requisiti ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale nel termine indicato dal Bando (Doc.7), ha superato la prova pre-selettiva con il punteggio di 97,40/100 (Doc.8) ed ha, quindi, sostenuto la **PROVA SCRITTA** in data 18.10.2018 presso Laboratorio Buontalenti Via dei Bruni n.6 FIRENZE.

\* \* \* \* \*

3. La **SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE N. 20 – Liguria** nella seduta del 19.3.2019 ha proceduto alla correzione e valutazione

Avv. Maurizio Bufalini  
P.zza Dè Salterelli 1  
50122 FIRENZE

della prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Docc.4-5) che risulta inferiore alla soglia minima di 70 punti stabilita dal Bando per il superamento della prova.

La ricorrente odierna appellante **non è stata** pertanto **ammessa alla prova orale** da parte della Commissione esaminatrice.

**I risultati delle prove scritte sono stati pubblicati in data 27.3.2019** con il Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che riporta **l'elenco dei soli candidati ammessi alla prova orale** (Doc.6).

\* \* \* \* \*

**4. Con ricorso** ritualmente notificato al MIUR e ai controinteressati il 24.5.2019 l'Avv. Lombardi ha impugnato avanti al TAR LAZIO il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale e gli altri atti e provvedimenti indicati nel ricorso siccome illegittimi e lesivi.

La ricorrente appellante ha chiesto previa adozione della misura cautelare della sospensione di *“**annullare IN PARTE QUA i provvedimenti impugnati e disporre l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di quelli a risposta chiusa (Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune oppure disporre che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione**”*.

Con il **primo** ricorso per **motivi aggiunti** notificato il 10.7.2019 la ricorrente-appellante ha proposto nuove censure avverso i provvedimenti già impugnati sulla base delle perizie informatiche ricevute il 7.6.2019, il 24.6.2019, il 25.6.2019 (Docc.22, 29, 34) e delle copie dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 della Sottocommissione n. 20 (Docc.23-27) ricevute il 10.6.2019 (v. Doc.28).

Con il **secondo** ricorso per **motivi aggiunti** notificato il 31.7.2019 la ricorrente-appellante ha impugnato la Nota del 17.7.2019 n. 32565 del

MIUR (Doc.51) recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli **nella parte in cui non include la ricorrente** (Doc.52).

Con il **terzo** ricorso per **motivi aggiunti** l'Avv. Lombardi, odierna appellante, ha infine impugnato **la GRADUATORIA GENERALE dei vincitori di concorso** approvata con il Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 nella parte in cui non ricomprende la ricorrente (Doc.53), **i successivi provvedimenti di rettifica** della graduatoria (Docc.54-57) e gli altri provvedimenti indicati nel ricorso.

\* \* \* \* \*

5. Con la memoria di costituzione del 11.7.2019 l'Amministrazione **non ha preso in alcun modo posizione** su **alcuno dei motivi d'impugnazione** proposti dalla ricorrente ed ha svolto ampie deduzioni che si riferiscono però ad altri ricorsi.

\* \* \* \* \*

6. Con Ordinanza del 9.10.2019 n. 6459 il TAR LAZIO ha accolto la domanda **cautelare** proposta dalla ricorrente-appellante e per l'effetto **ha ordinato** *“la correzione degli elaborati della ricorrente ad opera di altra commissione da effettuarsi nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza”*.

Nonostante la notificazione dell'ordinanza cautelare in data 15.10.2019 e lo spirare del termine di tre mesi assegnato, **il Ministero dell'Istruzione non ha mai provveduto né alla “correzione degli elaborati della ricorrente ad opera di altra commissione”, né alla nomina della commissione incaricata della rinnovazione della correzione** e della valutazione delle prove scritte sostenute dalla ricorrente.

\* \* \* \* \*

7. Con il ricorso di I° grado così come integrato dai motivi aggiunti l'odierna appellante **ha censurato i provvedimenti impugnati** avanti al TAR LAZIO per i seguenti **motivi** qui sinteticamente riprodotti:

**1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' ED IMMUTABILITA' DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. FALSO IDEOLOGICO.**

Con PEC del 8.9.2019 (Doc.64) il DS Taddei nell'indicata qualità di membro della Sottocommissione ha precisato che, contrariamente a quanto risultante dai verbali sottoscritti da tutti i membri della sottocommissione, **I COMMISSARI NON HANNO SVOLTO ALCUN TIPO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE** giacché **“in quelle riunioni sono stati unicamente impostati i lavori della Sottocommissione n. 20”**.

Il medesimo Ds ha aggiunto sempre nella veste di membro della Sottocommissione n. 20 che *“la **valutazione** delle prove scritte è stata infatti affidati ad altri membri”*, pertanto *“la mia partecipazione ai lavori della Sottocommissione n. 20 è risultata **del tutto inefficace ai fini della valutazione delle prove scritte**”* (v. Doc.62).

Le dichiarazioni rilasciate dal DS Taddei Paolo quale membro della Sottocommissione n. 20 con le PEC del 14.8.2019 e del 8.9.2019 (Docc.62 e 64) contrastano con tutta evidenza con quanto dichiarato e sottoscritto dalla stessa Sottocommissione con i verbali delle sedute del 6.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 (Docc.23-27) ovvero APPROVAZIONE dei criteri di valutazione della prova scritta e VALUTAZIONE delle prove scritte dei candidati secondo la procedura concordata.

Tali verbali sono per ciò stesso affetti da **falsità ideologica** per l'insanabile contrasto che si profila tra dichiarazioni di segno opposto sull'attività svolta dalla commissione esaminatrice, con conseguente

inattendibilità del giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova orale.

Pertanto, la **mancata effettiva e fattiva partecipazione** del DS Taddei Paolo ai lavori della sottocommissione esaminatrice n. 20 durante le sedute del 6.2.2019, 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019 e 20.2.2019 (Docc.23-27) **viene a minare in radice il principio di UNICITÀ ED IMMUTABILITÀ DELLA COMMISSIONE esaminatrice quale COLLEGIO PERFETTO**, con conseguente invalidità delle attività svolte e illegittimità del giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova.

***2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST.***

La ricorrente è stata arbitrariamente e immotivatamente interrotta per tre volte dall'incaricata della vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta con conseguente riduzione del tempo assegnato per la prova.

***3. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI e MANIFESTA ILLOGICITA'. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 13 I° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017 N. 138.***

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte una griglia di valutazione diversa da quella stabilita da tutte le commissioni nella seduta plenaria del 25.1.2019.

***4. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI.***

La Commissione esaminatrice ha dedicato alla correzione delle prove scritte il tempo assolutamente incongruo di 15,83 minuti quando si era autoimposta il tempo di 30 minuti.

**5. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).**

**I files caricati nel sistema telematico inerenti** i verbali n. 6-12 dei **lavori di correzione** degli elaborati da parte della sottocommissione 20 risultano essere stati **CREATI TUTTI IN DATA 22 MARZO 2019 DALLE ORE 20.12 ALLE ORE 20.29**, anche quelli relativi ai lavori di correzione dei giorni 23 e 24 marzo 2019 con tanto di punteggi assegnati a ciascun candidato, così come risulta verificato ed attestato dai periti informatici Diego Camiciottoli di Firenze e Marco Calonzi di Roma (v. perizie Docc.22, 29 e 34).

**I verbali avrebbero, invece,** dovuto essere stati CREATI e caricati **nella stessa data riportata sul verbale stesso**, ovvero quella dei giorni di correzione degli elaborati (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019).

La mancata coincidenza della data di creazione dei file con la data dei lavori di correzione non può essere ritenuta una mera irregolarità formale, atteso che mette in discussione l'intera legittimità e regolarità oltre che trasparenza dell'operato della sottocommissione n. 20 che in una sola giornata ha: - caricato tutti i verbali dei lavori; - predisposto, sottoscritto e caricato a sistema i lavori dei giorni successivi (22 e 23 marzo 2019); - discusso e deliberato i lavori del 22 e 23 marzo 2019 indicati nelle due email di pari data.

**6. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGVO 7.3.2005 N. 82), DEL DPCM 3.12.2013, DEL DPCM 13.11.2014 e DELLE LINEE GUIDA AGID SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.**

Il file della Griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente (Doc.5) **“risulta essere un PDF in cui i metadati non risultano presenti”** e **“non è stata riscontrata alcuna data inerente alla**

*creazione/modifica del file, di conseguenza **queste informazioni risultano cancellate o omesse** durante la creazione del file” (PERIZIA 24.6.2019 CALONZI Doc.29).*

*“In particolare sono assenti le informazioni riguardanti la data ed il software utilizzato per la creazione, **pertanto il file RISULTA CORROTTO** e probabilmente **MANOMESSO**, in quanto ogni tentativo di apertura viene identificato come una modifica” (PERIZIA 7.6.2019 CAMICIOTTOLI Doc.22).*

Il verbale n. 7 del 19.3.2019 di valutazione/correzione degli elaborati scritti della ricorrente (Doc.4) *“risulta essere un PDF, creato il giorno **22 marzo** alle ore 19,14” e “non è stata riscontrata alcuna data inerente alla modifica del file, di conseguenza **QUESTE INFORMAZIONI risultano CANCELLATE o OMESSE** durante la creazione del file, dal software PDF sharpe 1.32.2608-g” (PERIZIA 24.6.2019 CALONZI Doc.29).*

Tutti gli atti adottati dalla Sottocommissione n. 20 risultano **‘inquinati’ dalla falsità materiale e ideologica** dei verbali e delle schede di correzione delle prove scritte della ricorrente e, conseguentemente, sono viziati per compromissione del diritto della candidata ad una valutazione della prova oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

#### **7. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

I candidati residenti in Sardegna stante il rinvio della data della prova scritta per tale regione hanno avuto a disposizione un tempo maggiore (due mesi) per la memorizzazione della griglia di valutazione delle prove e delle fonti bibliografiche per la prova in lingua ivi riportate che è stata invero pubblicata il giorno prima della prova scritta (17.10.2018) mentre altre commissioni hanno rivalutato i compiti e corretto i punteggi assegnati e hanno dedicato alla correzione tempi ben maggiori, con conseguente disparità di trattamento.



**8. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

La Commissione esaminatrice ha separato il momento dell'esame/valutazione della prova scritta da quello della correzione e attribuzione del punteggio giacché la correzione dei compiti è avvenuta a distanza di tempo dalla loro lettura.

**9. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 400 COMMI 9, 10, 11 D.LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE).**

La Commissione esaminatrice nell'attribuzione dei punteggi ai quesiti a risposta aperta e a quelli a risposta chiusa (Lingua straniera) non ha operato una valutazione congiunta delle due prove ma ha frazionato le stesse ed il relativo punteggio.

**10. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).**

Il file PDF della griglia di valutazione dell'Avv. Prof. Lombardi (datato 19.3.2019 v. Doc.5) è **STATO CREATO con il “nome file” attualmente visualizzato ovvero IL CODICE FISCALE DELLA STESSA Lombardi Deborah** anziché con il codice alfanumerico inizialmente assegnato (v. Doc.22) quando il codice fiscale della candidata non avrebbe dovuto essere conosciuto dai commissari prima dello scioglimento dell'anonimato, avvenuto solo in data successiva alla correzione (25-26 marzo 2019, Doc.33).

Ne consegue che al momento della valutazione e correzione della prova scritta dell'odierna ricorrente la Commissione esaminatrice era a conoscenza del codice fiscale della candidata ragion per cui l'autrice dell'elaborato scritto era facilmente riconoscibile ed identificabile.

**11. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

La Commissione esaminatrice ha impiegato in sede di correzione delle prove scritte una griglia di correzione che presenta macro-descrittori generali che si appalesano inidonei a giustificare i diversi punteggi previsti dalla griglia stessa peraltro sulla base di scale di riferimento diverse con conseguente arbitrarietà e inattendibilità della valutazione finale.

**12. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, INADEGUATA e PERPLESSA.**

La Commissione esaminatrice ha effettuato una lettura assolutamente superficiale degli elaborati scritti della ricorrente solo che si consideri l'elevato punteggio (9/10) da quest'ultima conseguito nelle prove assoggettate a valutazione automatica (prova preselettiva e prova in lingua) e i pareri *pro-veritate* prodotti.

\* \* \* \* \*

8. Con Ordinanza del 14.4.2021 il TAR LAZIO, all'esito dell'udienza pubblica del 13.4.2021, ha rilevato che la ricorrente non aveva impugnato con i motivi aggiunti **il Decreto 6.8.2020 n. 986** con cui era stata sostanzialmente rettificata la graduatoria generale del Concorso che **a quella data rappresentava l'ultima graduatoria** adottata dall'Amministrazione.

Il Collegio ha quindi sollevato d'ufficio la **questione di inammissibilità** del ricorso ex art. 73 III° Co. Cpa per sopravvenuta carenza d'interesse poiché **a quella data** la graduatoria di rettifica del 6 agosto 2020 doveva ritenersi "*l'unico atto conclusivo della procedura e la sua mancata impugnazione comporta l'improcedibilità del ricorso*" ed ha attivato il contraddittorio delle parti "*su tale aspetto*".

Con il **quarto** ricorso per **motivi aggiunti** notificato il 23.5.2021 l'Avv. Lombardi ha **impugnato** la graduatoria di rettifica del **6.8.2020**

(Doc.68) **ed il Decreto Dipartimentale 1.4.2021 n. 413** con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici (Doc.65).

Con il **quinto** ricorso per **motivi aggiunti** notificato l'8.9.2021 l'Avv. Lombardi ha infine **impugnato** la **graduatoria di rettifica del 12 agosto 2021** che **ad oggi** rappresenta **L'ULTIMA GRADUATORIA ADOTTATA dall'Amministrazione.**

\* \* \* \* \*

**9.** Con **sentenza 9.3.2022 n. 2703** il TAR LAZIO ha rigettato il ricorso dell'Avv. Lombardi con compensazione delle spese processuali.

La sentenza n. 2703/2022 è **erronea** ed **ingiusta** per i seguenti

#### **MOTIVI**

#### **1. SULLA STATUZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO. ERRONEITA' IN PARTE QUA DELLA SENTENZA IMPUGNATA.**

**1.1.** La ricorrente, odierna appellante, ha impugnato con i motivi aggiunti sia pur tardivamente il decreto 6.8.2020 n. 986 di rettifica della graduatoria del Concorso DS (v. quarto ricorso per motivi aggiunti) mentre **ha impugnato tempestivamente la successiva ed ultima rettifica della graduatoria**, quella adottata con il decreto 12 agosto 2021 n. 1357 (Doc.72; v. quinto ricorso per motivi aggiunti notificato l'8.9.2021).

\* \* \* \* \*

**1.2.** Con la sentenza impugnata il TAR LAZIO **ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso** per avere la ricorrente-appellante omissa di impugnare (tempestivamente ndr) la graduatoria di rettifica intermedia del 6 agosto 2020 sulla base della considerazione che *“l'interesse alla decisione deve assistere la coltivazione di un ricorso di legittimità per tutta la durata della sua pendenza”* e che *“per potersi predicare la procedibilità dei ricorsi quale quello in esame devono*

*risultare impugnate TUTTE le graduatorie medio tempore intervenute*” anche perché “*la procedibilità del ricorso non può farsi dipendere, immediatamente e direttamente, dalla data di fissazione dell’udienza o di spedizione della causa in decisione*” ovvero da accadimenti processuali del tutto contingenti.

\* \* \* \* \*

**1.3. Ora**, i singoli provvedimenti di riapprovazione della graduatoria definitiva del Concorso Dirigenti Scolastici ovvero i **decreti di rettifica** della graduatoria costituiscono “**autonome espressioni della riedizione del potere amministrativo con rideterminazione del contenuto del provvedimento originario sul quale sono intervenuti**” con l’effetto che **ogni graduatoria** (originaria e/o rettificata) viene di volta in volta **sostituita e superata da quella sopravvenuta** “*mediante la rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati e conseguente modifica delle loro posizioni*” (tra le molte, TAR LAZIO Sez. III° Bis 14 gennaio 2022 n. 386; TAR LAZIO Sez. III° Bis 14 gennaio 2022 n. 380; TAR LAZIO Sez. III° Bis 29 novembre 2021 n. 12326; TAR LAZIO Sez. III° Bis 5 novembre 2021 n. 11363; TAR LAZIO Sez. III° Bis 16 marzo 2021 n. 3196).

E’ evidente, allora, che contrariamente a quanto statuito dalla sentenza appellata **la riedizione della graduatoria** proprio perché rappresenta una **nuova, diversa e autonoma valutazione dell’Amministrazione** che si sostituisce a quella precedentemente adottata ‘**rimette in gioco**’ **la posizione di ciascun concorrente** cosicché il termine decadenziale d’impugnazione per la proposizione del ricorso inizia a decorrere soltanto dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria riformulata.

In questo senso si veda CONS. STATO Sez. II 10 ottobre 2019 n. 6900 “*la graduatoria impugnata non risulta essere di mera parziale modifica della precedente, quanto piuttosto un'autonoma e definitiva*

*graduatoria volta a sostituire quest'ultima, onde al riguardo è condivisibile il giudizio espresso dai primi Giudici secondo il quale "nel caso di specie la riedizione della graduatoria, essendo l'esito di una nuova valutazione dei titoli e delle prove, ha richiesto il rifacimento di una fase del procedimento concorsuale con nuovo provvedimento finale, tale da alimentare l'interesse al ricorso degli inclusi in graduatoria in posizione non utile, benché costoro non abbiano impugnato quella originaria. Questo perché la nuova e diversa valutazione dell'amministrazione "rimette in gioco" la posizione di ciascun concorrente nonostante costui non abbia subito miglioramenti sostanziali. (... sicché) il termine decadenziale per la proposizione del ricorso comincia a decorrere soltanto dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie riformulate, coincidente con la data del 21.12.2005"; CONS. STATO Sez. II 10 ottobre 2019 n. 6899; CONS. STATO Sez. II 10 ottobre 2019 n. 6898.*

\* \* \* \* \*

**1.4.** Vale la pena ricordare che *“affinché si verifichi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, occorre che sopraggiunga, nel corso del giudizio, una situazione tale da rendere certa e definitiva l'inutilità di una eventuale sentenza di accoglimento. L'indagine tesa a verificare il sopravvenuto difetto di interesse deve essere condotta con il massimo rigore, onde evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in una ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito”* (CONS. STATO Sez. V° 15 febbraio 2021 n. 1356).

\* \* \* \* \*

**1.5.** Ne consegue che il ricorso originario ed i **motivi aggiunti** erano **tempestivi** e **ricevibili** proprio perché la ricorrente, odierna appellante, aveva comunque impugnato con il **quinto** ricorso per **motivi aggiunti** notificato l'8.9.2021 **L'ULTIMA GRADUATORIA ADOTTATA**

**dall'Amministrazione** ovvero la **graduatoria di rettifica** del **12.8.2021 n. 1357** (Doc.72) che rappresenta – ancora oggi - *“l'unico atto conclusivo della procedura”*.

La **statuizione di improcedibilità** del ricorso contenuta nella sentenza impugnata è **erronea** e come tale deve essere riformata con conseguente decisione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti.

\* \* \* \* \*

**2. SUL PRIMO MOTIVO DEL RICORSO DI I° GRADO**  
**(“*VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI***  
***UNICITA’ ED IMMUTABILITA’ DELLA COMMISSIONE***  
***ESAMINATRICE NONCHE’ DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO***  
***DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA CONCORDATA. ECCESSO***  
***DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER***  
***CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI. VIOLAZIONE DELL’ART. 3***  
***COST. FALSO IDEOLOGICO”).***

**2.1.** Con il **primo motivo** di ricorso l’odierna appellante ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per quanto segue.

Con le determinazioni assunte con il verbale n. 1 della seduta del 6.2.2019 la Sottocommissione n. 20 – Liguria ha stabilito in merito alla valutazione delle prove scritte di *“prevedere fin da subito una doppia lettura e corrispondente valutazione di tutte le prove medesime allo scopo di approfondire al meglio il loro valore, **prima di addivenire alla redazione finale** della scheda di ciascun “Codice elaborato”* (Doc.23).

Nelle successive sedute del 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019, 20.2.2019 la Sottocommissione n. 20 ha quindi proceduto alla valutazione delle prove scritte *“secondo la procedura e i criteri deliberati”* con il Verbale n. 1 *“accedendo tramite il sistema telematico reso disponibile da CINECA ai testi e alle corrispondenti risposte dei quesiti della prova scritta espletata”* (v. Docc.24-27).

Pertanto, **la procedura di valutazione/correzione** delle prove scritte si è articolata secondo le regole che la sottocommissione si era

autoimposta in **due fasi** temporalmente separate: **doppia lettura con relativa valutazione** e **attribuzione del punteggio/voto**.

Con il verbale n. 5 del 20.2.2019 la Sottocommissione n. 20 (prima composizione) ha deliberato all'unanimità di riunirsi per il giorno 21.2.2019 (*“al fine di continuare il proprio lavoro di valutazione”* degli elaborati scritti dei candidati, lavoro evidentemente non terminato v. Doc.27).

Dopodiché, **i membri della Sottocommissione n. 20 – Liguria si sono dimessi in massa** con la sola eccezione del Presidente (v. verbale seduta 18.3.2019 n. 6 Doc.11 e Decreto MIUR 15.3.2019 Doc.19).

Con il Verbale n. 6 della seduta del 18.3.2019 (Doc.11) il Presidente ha precisato ai nuovi membri della sottocommissione appena nominati dal Ministero in sostituzione di quelli dimessi che *“durante le prime cinque sedute la Sottocommissione ha svolto **un ESAME PRELIMINARE di TUTTI gli elaborati** senza effettuare alcuna valutazione di merito”* (pag.2 Doc.11).

\* \* \* \* \*

**2.2. Il membro della Sottocommissione n. 20** tale Prof. Paolo Taddei ha dichiarato di **non avere avuto “alcun ruolo nella valutazione delle prove scritte dei candidati”** *partecipanti alla procedura concorsuale assegnati alla Sottocommissione n. 20/Liguria avendo preso parte solamente ad alcune riunioni preliminari”* specificando che *“la valutazione delle prove scritte è stata infatti affidati ad **altri membri**”* e che *“la mia partecipazione ai lavori della Sottocommissione n. 20 è risultata del tutto inefficace ai fini della valutazione delle prove scritte”* (v. pec Taddei del 14.8.2019, 16.8.2019 e 8.9.2019 Docc.62-64).

Nella **successiva seduta del 19.3.2019 la Sottocommissione n. 20** in una composizione totalmente differente ha quindi effettuato la **correzione delle prove scritte** (non in lingua) anche della **ricorrente-**

**appellante con attribuzione del punteggio (insufficiente) di 47,25** (v. Doc.4 Codice elaborato n. 5005 posizione n. 30).

La Sottocommissione n. 20 **non ha quindi operato nella totalità dei suoi componenti per la mancata partecipazione del membro Prof. Taddei allorché ha compiuto attività valutativo discrezionale** con conseguente **invalidità** del proprio operato ed **illegittimità** del giudizio di non ammissione della ricorrente-appellante alla prova orale (v. TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 2 luglio 2019 n. 8655; TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 3 luglio 2019 n. 8670).

\* \* \* \* \*

**2.3.** Con la sentenza impugnata il TAR LAZIO ha respinto il mezzo di gravame sulla base del rilievo che *“non rileva la precedente attività della Commissione nella sua originaria composizione giacché il provvedimento con il quale è stata assunta la decisione finale riguardante la posizione della ricorrente è autonomamente sufficiente ai fini del mancato superamento della prova scritta da parte della ricorrente medesima”*.

Ad avviso del Giudice di prime cure *“la valutazione finale di cui al verbale del 19.3.2019 è atto amministrativo autonomo e sufficiente ai fini della decisione di non ammettere agli orali la ricorrente, non rilevando le precedenti modalità di azione della Commissione”*.

\* \* \* \* \*

**2.4.** La **lettura** e l'**esame preliminare** degli elaborati scritti dei candidati da parte della Commissione esaminatrice (v. Docc. 23 e 11) **è certamente ‘attività valutativa discrezionale’**.

**Ora**, *“la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso – come ben noto - è che esse si atteggiano quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte”* (CONS. STATO Sez. VI 18 settembre 2017 n. 4362; CONS. STATO Sez. IV 12 novembre 2015



n. 5137; CONS. STATO Sez. III 17 luglio 2022 n. 4331; CONS. STATO Sez. I 11 luglio 2022 n. 1286).

E' evidente allora che la **mancata effettiva e fattiva partecipazione di un membro della Commissione** (DS Taddei Paolo) alla lettura e all'esame preliminare di tutti gli elaborati scritti nelle prime cinque sedute della Commissione **viene a minare in radice il principio di UNICITÀ ED IMMUTABILITÀ DELLA COMMISSIONE esaminatrice quale COLLEGIO PERFETTO** (tenuto cioè ad operare con il *plenum* dei suoi componenti) atteso che le attività preliminari e propedeutiche di lettura degli scritti sono state espletate **in assenza di un membro della Commissione.**

La valutazione finale di cui al verbale del 19.3.2019 (v. Doc.4) **non è affatto “atto amministrativo autonomo e sufficiente”** ai fini della decisione di non ammettere agli orali la ricorrente per l'assorbente considerazione che la lettura e l'esame preliminare dell'elaborato scritto sono strettamente funzionali alla successiva correzione e che tali attività valutativo-discrezionali di natura preparatoria sono state svolte nel caso di specie dalla Sottocommissione n. 20 in mancanza del membro Taddei Paolo che non ha partecipato ai lavori (v. Docc.62-64).

Da qui, la fondatezza del secondo motivo d'appello concernente la statuizione di rigetto del primo motivo del ricorso di I° grado.

\* \* \* \* \*

### **3. SUL SECONDO MOTIVO DEL RICORSO DI I° GRADO (“*VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST*”).**

**3.1.** Con il **secondo motivo** di ricorso l'odierna appellante ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per quanto segue.

L'art. 8 del Bando di concorso detta la disciplina dello svolgimento della prova scritta e stabilisce che “*la prova ha la durata di 150 minuti*” (Doc.1).

La ricorrente odierna appellante ha subito nel pieno dello svolgimento della prova scritta ben **tre interruzioni** da parte dell'incaricata della vigilanza senza alcuna plausibile ragione e **a prova già avviata** come **comprovato** dallo scambio di *whatsapp* del 18.10.2018 ore 19,06 Lombardi – Iannalfo (v. Doc.9).

Gli atti d'interruzione, avvenuti in tempi diversi, hanno complessivamente ridotto il tempo assegnato alla ricorrente di almeno 8/10 minuti effettivi rispetto alla durata di 150 minuti stabilita dal Bando, con impedimento del regolare espletamento della prova scritta e violazione dei principi di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

\* \* \* \* \*

**3.2.** Con la sentenza impugnata il TAR LAZIO ha respinto il mezzo di gravame sulla base della considerazione di per sé apodittica che *“le lamentate vicende esecutive della prova scritta della ricorrente rimangono non dimostrate nel presente giudizio, non potendosi all'uopo ritenere sufficienti scambi di whatsapp della ricorrente medesima con amici o colleghi”*.

\* \* \* \* \*

**3.3. Ora,** in tema di mezzi di prova i messaggi "*whatsapp*" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di **documenti** e quindi sono pienamente idonei a prova i fatti ivi rappresentati salvo disconoscimento nelle forme e termini di legge (CASS. Civ. 13 maggio 2021 n. 12794; CASS. Pen. 11 febbraio 2021 n. 15579; CASS. Pen. 20 ottobre 2020 n. 839).

Ne consegue che la ricorrente odierna appellante ha provato nel processo contrariamente a quanto dedotto sul punto dal Giudice di prime cure *“le lamentate vicende esecutive della prova scritta”* ovvero gli atti di interruzione dello svolgimento della prova scritta con conseguente violazione della "*lex specialis*" della procedura concorsuale.

Peraltro, il TAR non si è fatto neppure carico di indicare le ragioni, di fatto e/o di diritto, per le quali i messaggi "whatsapp" non sarebbero sufficienti a provare quanto ivi rappresentato.

Da qui, la fondatezza del terzo motivo d'appello concernente la statuizione di rigetto del secondo motivo del ricorso di I° grado.

\* \* \* \* \*

**4. SUL TERZO MOTIVO DEL RICORSO DI I° GRADO**  
**(“ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI e**  
**MANIFESTA ILLOGICITA’. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE**  
**DELL’ART. 13 I° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017 N. 138”).**

**4.1.** Con il **terzo motivo** di ricorso l’odierna appellante ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per avere la Sottocommissione esaminatrice n. 20 Liguria **valutato e corretto** gli elaborati scritti della ricorrente **in applicazione di una griglia di correzione diversa** sia da quella predisposta dal Comitato tecnico-scientifico ex D.M. n. 138/2017, sia da quella adottata dalla Commissione esaminatrice in seduta plenaria.

E infatti **la griglia di correzione adottata dalla Sottocommissione n. 20** (v. Doc.5) risulta **manchevole** sia del riferimento al nesso di funzionalità tra la *“valenza strategica delle azioni proposte”* e *“la realizzazione di processi formativi di qualità”* che invece compare nel *Quadro di riferimento* (Doc.12) predisposto dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 I° Co. Lett. c) D.M. 3.8.2017 n. 138 (Doc.2), sia dei descrittori indicati riportati nella griglia di correzione adotta dalla Commissione esaminatrice in seduta plenaria in data 25 gennaio 2019 (v. Doc.3) giacché riporta soltanto gli indicatori e le scale di riferimento.

\* \* \* \* \*

**4.2.** Con la sentenza impugnata il TAR LAZIO ha respinto la censura sulla base del rilievo che *“non viene specificata l’incidenza concreta che tale supposta alterazione dei parametri avrebbe avuto*

*sull'elaborato della ricorrente"* nel senso che manca la dimostrazione che l'applicazione di certi parametri piuttosto di altri avrebbe reso gli elaborati della ricorrente *"meritevoli di un voto complessivo di sufficienza"*.

\* \* \* \* \*

**4.3. Ebbene**, l'applicazione di **parametri di correzione** degli elaborati della ricorrente appellante **diversi** da quelli prescritti dalla *"lex specialis"* della procedura concorsuale ed applicati agli altri candidati **determina**, con tutta ovvietà, la **violazione del principio della par condicio** tra concorrenti e viene ad **inficiare**, viziandolo in radice, il **giudizio di valutazione/correzione** della prova che si appalesa per ciò stesso carente e deficitario senza la necessità di provare l'incidenza concreta dell'alterazione dei parametri sul giudizio stesso.

Non si tratta di un vizio meramente formale che postula la dimostrazione della concreta incidenza pregiudizievole sulla valutazione della prova della ricorrente ma si tratta, al contrario, di un vizio sostanziale che ha inficiato in radice il giudizio di non ammissione all'orale espresso dalla Sottocommissione esaminatrice n. 20.

Da qui, la fondatezza del quarto motivo d'appello concernente la statuizione di rigetto del terzo motivo del ricorso di I° grado.

\* \* \* \* \*

**5. SUL QUARTO MOTIVO DEL RICORSO DI I° GRADO**  
**(“ECESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED**  
**IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE**  
**AMMINISTRATIVA. ECESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI**  
**NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI”).**

**5.1.** Con il **quarto motivo** di ricorso l'odierna appellante ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per avere la Sottocommissione esaminatrice n. 20 Liguria **dedicato** alla comprensione, valutazione e correzione degli elaborati scritti dell'odierna appellante **il tempo di 15,83 minuti** (11 h x 60 mins = 660

*mins – 74 mins (2 mins x 37) : 37 prove) **anziché il maggior tempo di 30 minuti che la stessa Commissione si era autoimposta** con le regole stabilite nella seduta del 18.3.2019 (v. Doc.11) (il che si traduce in appena **3,1 minuti a quesito**).*

E infatti stando al verbale della seduta del 19.3.2019 n. 7 (Doc.4) la Sottocommissione esaminatrice n. 20 si è riunita ad ore 8,00 ed ha terminato i lavori ad ore 21,00. In questo lasso di tempo la Sottocommissione, **senza pause per pasti o altre interruzioni fisiologiche**, avrebbe valutato e corretto ben n. 37 prove scritte ognuna delle quali composta da n. 5 quesiti a risposta aperta, avrebbe attribuito a ciascun quesito 8 diversi punteggi (v. Docc.5 e 10) per un totale di ben 1.480 diversi punteggi (8 x 5 x 37) in applicazione della griglia di correzione, avrebbe compilato n. 37 griglie di valutazione (v. Doc.5), avrebbe inserito il voto riportato nella lingua straniera, avrebbe calcolato il punteggio totale, avrebbe stampato, firmato e caricato sulla piattaforma le griglie di valutazione compilate, **il tutto sempre collegialmente**. **I tempi effettivamente dedicati alla valutazione e alla correzione dei compiti possono indicarsi ottimisticamente in n. 11 ore.**

\* \* \* \* \*

**5.2.** Con la sentenza impugnata il TAR LAZIO ha respinto la doglianza poiché non sarebbero sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione esaminatrice alla valutazione delle prove dei candidati non essendo possibile di norma “*stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e quindi se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato*”.

\* \* \* \* \*

**5.3.** Nel caso di specie la Commissione esaminatrice si era autoimposta il tempo di correzione di 30 minuti (v. Doc.11).

Ora, la circostanza documentale che nell’arco di 11 ore la Commissione abbia corretto ben 37 prove scritte (v. Doc.4) comporta

presumibilmente che **nessun concorrente**, e quindi neppure l'odierna appellante, **abbia fruito del tempo di correzione di 30 minuti**.

**L'eccessiva brevità dei tempi** impiegati dalla commissione esaminatrice per correggere gli elaborati è sempre sindacabile in sede di legittimità **quando** vi sia – come nel caso di specie – “*una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti*” (CONS. STATO Sez. IV, 13 aprile 2016 n. 1446; CONS. STATO Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 14411; CONS. STATO Sez. II, 12 febbraio 2014 n. 533 che ha ritenuto sempre sindacabile il tempo di correzione delle prove nel caso di “*evidente abnormità dell'esiguo tempo impiegato*”; CONS. STATO Sez. VI, 8 maggio 2008 n. 2129).

Da qui, la fondatezza del quinto motivo d'appello concernente la statuizione di rigetto del quarto motivo del ricorso di I° grado.

\* \* \* \* \*

**6. SUL QUINTO MOTIVO DEL RICORSO DI I° GRADO**  
**(“VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI**  
**UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI**  
**EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA**  
**AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.”).**

**6.1.** Con il **quinto motivo** di ricorso l'odierna appellante ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per avere la Sottocommissione esaminatrice n. 20 Liguria **creato e caricato nel sistema telematico inerenti** i verbali n. 6-12 dei **lavori di correzione** degli elaborati scritti ivi compreso il verbale n. 7 relativo alla correzione degli scritti dell'odierna appellante **in data 22 marzo 2019 dalle ore 20.12 alle ore 20.29** (v. perizie informatiche Diego Camiciottoli di Firenze e Marco Calonzi di Roma Docc.22, 29 e 34) **anziché nelle stesse date riportate sui singoli verbali** ovvero quella dei giorni di correzione degli elaborati (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019).

La ricorrente, odierna appellante, ha quindi dedotto che le falsità

materiali e ideologiche nelle quali la Commissione esaminatrice è incorsa hanno compromesso irrimediabilmente, viziandolo in radice, il giudizio di valutazione degli elaborati scritti che appare assolutamente carente e deficitario, con conseguente inattendibilità *in toto* del punteggio attribuito alle prove dell'Avv. Lombardi.

\* \* \* \* \*

**6.2.** Con la sentenza impugnata il TAR LAZIO ha rigettato la censura sulla base della considerazione che il contenuto dei verbali è contestabile solo con la querela di falso ex art. 2700 CC, che solo nel caso di accoglimento della querela di falso il giudice amministrativo potrebbe ritenere integrato un vizio di legittimità e che, in ogni caso, *“non si rileva in che maniera tale asserita irregolare modalità di creazione dei files avrebbe pregiudicato in concreto la ricorrente”*.

\* \* \* \* \*

**6.3. Ora,** sebbene di norma non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo l'accertamento, con effetti erga omnes, della falsità degli atti, che appartiene alla *potestas iudicandi* del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 8 Cpa il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale ragion per cui il giudice amministrativo – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cura - **può decidere, incidenter tantum, la questione della validità e della regolarità dei verbali redatti in sede di concorsi pubblici** trattandosi di questione necessariamente pregiudiziale allo scrutinio di legittimità dei provvedimenti impugnati (CONS. STATO Sez. III 13 settembre 2019 n. 6168; CONS. STATO Sez. III 13 settembre 2019 n. 6164; CONS. STATO Sez. V 22 maggio 2015 n. 2570).

Tutti gli atti adottati dalla Sottocommissione n. 20 **debbono essere annullati anche perché ‘inquinati’ dalla falsità materiale e**

**ideologica** dei verbali e delle schede di correzione delle prove scritte della ricorrente odierna appellante e, conseguentemente, per compromissione del diritto della candidata ad una valutazione della prova oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

Da qui, la fondatezza del sesto motivo d'appello concernente la statuizione di rigetto del quinto motivo del ricorso di I° grado.

\* \* \* \* \*

**7. SUL SETTIMO MOTIVO DEL RICORSO DI I° GRADO (“ECESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA”).**

**7.1.** Con il motivo di gravame la ricorrente odierna appellante ha lamentato di avere ricevuto un **trattamento differenziato e peggiorativo** rispetto agli altri concorrenti poiché per un verso la Sottocommissione esaminatrice n. 20 avendo corretto n. 37 prove scritte in n. 11 ore (v. verbale seduta 19.3.2019 n. 7 Doc.4) non ha certamente dedicato all’elaborato scritto della ricorrente il tempo (minimo) di 30 minuti che si era autoimposta a differenza di altre Commissioni che hanno dedicato alla correzione di ciascuna prova il maggior tempo di 72 minuti (v. Sottocommissioni n. 37 e n. 24 Docc.13 e 21) e per l’altro verso non ha beneficiato della rivalutazione del punteggio assegnato ai quesiti a risposta aperta in ragione dell’alto punteggio conseguito nella prova di lingua straniera che invece la Sottocommissione n. 30 ha operato (v. verbale seduta del 7.3.2019 Doc.14).

\* \* \* \* \*

**7.2.** Con la sentenza impugnata il TAR LAZIO ha rigettato la censura sulla base del rilievo che *“il parametro della par condicio non può che essere quello delle regole del concorso, non possono avere rilievo prassi, corrette o meno, operate da altre Commissioni”* e in ogni caso *“manca una spiegazione della incidenza in concreto che la prassi adottata dall’organo valutante avrebbe avuto sugli elaborati della ricorrente”*.



\* \* \* \* \*

**7.3.** La Sottocommissione n. 30 ha proceduto alla “*rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all’unanimità, di procedere alla **rivalutazione degli scritti**” dei candidati “*anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua*” (v. verbale seduta del 7.3.2019 Doc.14) con il risultato che i candidati che avevano (già) ottenuto un punteggio totale insufficiente si sono visti attribuire un **nuovo punteggio** superiore alla soglia minima di 70/100 e sono stati ammessi alla prova orale.*

L’Avv. Lombardi, ricorrente e odierna appellante, ha ottenuto il punteggio di 18/20 (corrispondente a 90/100) per i **quesiti espressi in lingua straniera** (v. Prova Scritta Doc.10 e Scheda di valutazione prova Doc.5) e quindi un **punteggio prossimo al massimo dei voti**.

E’ evidente allora che se la Sottocommissione esaminatrice n. 20 avesse operato quella medesima rivalutazione del punteggio assegnato ai quesiti a risposta aperta in ragione dell’alto punteggio conseguito nella prova di lingua straniera così come fatto dalla Sottocommissione n. 30 (v. Doc.14) avrebbe attribuito alla prova scritta dell’Avv. Lombardi un punteggio sufficiente.

Come noto, è configurabile il **vizio** dell'eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta in caso di **assoluta identità di situazioni di fatto** e, conseguentemente, di **irragionevole diversità del trattamento riservato** (CONS. STATO Sez. III 22 novembre 2018 n. 6598; CONS. STATO Sez. V 15 ottobre 2018 n. 5922; CONS. STATO Sez. VI 18 ottobre 2017 n. 4824).

Da qui, la fondatezza del settimo motivo d’appello concernente la statuizione di rigetto del settimo motivo del ricorso di I° grado.

\* \* \* \* \*

**8. SUL NONO MOTIVO DEL RICORSO DI I° GRADO**  
**(“*VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 400 COMMI 9, 10, 11 D.LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE)*”).**

**8.1.** Con il **nono** motivo di ricorso l'odierna appellante ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per quanto segue.

Il Bando di concorso (Doc.1) prevede all'art. 8 in conformità al disposto di cui all'art. 12 del Regolamento di cui al decreto del MIUR del 3.8.2017 n. 138 (Doc.2) **due prove scritte** che risultano **differenziate** sia per contenuto e articolazione (quesiti a risposta aperta/quesiti a risposta chiusa), sia per valutazione (in modo automatizzato da parte del sistema telematico/in modo discrezionale da parte della commissione esaminatrice), sia per punteggio (80 punti/20 punti) e quindi sono **autonome e distinte** anche se tenute nella medesima data.

L'art. 400 del D.lgvo 16.4.1994 n. 297 (TU Istruzione) stabilisce come ben noto il cd **principio della l'unitarietà delle prove scritte** e, quindi, della conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto: **a ciascuna prova scritta deve essere attribuito lo stesso 'peso'** e l'unico sbarramento consentito è il superamento, per ciascuna delle prove, della soglia minima di 6/10, ma non il frazionamento della valutazione.

Con la clausola bandizia l'Amministrazione **ha illegittimamente alterato il suddetto principio** attribuendo 80 punti per la valutazione delle prove non espresse in lingua straniera e altri 20 punti per quelle in lingua straniera, con ciò **frazionando arbitrariamente le prove medesime ed il relativo punteggio**, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla normativa.

\* \* \* \* \*

**8.2.** Con la sentenza impugnata il TAR LAZIO ha rigettato il motivo di gravame in ragione di una non meglio chiarita "*specificità del concorso*" che "*supporta la scelta di cui al bando, peraltro conforme alle norme primarie applicabili*".

\* \* \* \* \*

**8.3. E invece la scelta di cui al bando** è contraria alla norma primaria di cui all'art. 400 TU Istruzione poiché – si ribadisce – ha attribuito 80 punti per la valutazione delle prove non espresse in lingua straniera e altri 20 punti per quelle in lingua straniera.

La giurisprudenza ha confermato in più occasioni che l'art. 400 TU Istruzione prevede una **valutazione complessiva delle prove scritte** ai fini del raggiungimento del punteggio di 28/40 (70/100), in tal modo **valorizzando, ai fini di una compensazione, le abilità specifiche del candidato** che siano state dimostrate con il **conseguimento di un punteggio elevato in alcune di esse, purché sia raggiunto il limite minimo di sufficienza di 6/10 in ciascuna prova** (CONS. STATO Sez. VI, 2 luglio 2018 n. 4022; TAR LAZIO ROMA Sez. III, 5 giugno 2018 n. 6256; CONS. STATO Sez. VI, 9 marzo 2016 n. 951; CONS. STATO Sez. VI, 28 maggio 2015 n. 2677 n. 4022).

\* \* \* \* \*

**8.4. Ebbene**, all'esito delle prove scritte **l'odierna appellante ha riportato** il punteggio di 47,25/80 (corrispondente a 60/100) per i quesiti non espressi in lingua straniera ed il punteggio di 18/20 (corrispondente a 90/100) per i quesiti espressi in lingua straniera (v. Prova Scritta Doc.10 e Scheda di valutazione prova Doc.5) con la **MEDIA di 75/100.**

Ai sensi dell'art. 8 Comma 8 del Bando (Doc.1) e dell'art. 10 Comma 4 del Regolamento (DM 3.8.2017 n. 138 Doc.2) *“i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”*.

Pertanto, l'Avv. Lombardi **avendo conseguito IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 75/100 A SEGUITO DI VALUTAZIONE UNITARIA** delle prove scritte e il punteggio minimo di 60/100 in ciascuna prova, **aveva ed ha pieno TITOLO PER ESSERE**

**AMMESSA ALLA PROVA ORALE.**

Da qui, la fondatezza dell'ottavo motivo d'appello concernente la statuizione di rigetto del nono motivo del ricorso di I° grado.

\* \* \* \* \*

**9. SUL DECIMO MOTIVO DEL RICORSO DI I° GRADO  
“VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO  
DELL'ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON ANDAMENTO E  
DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
(ARTT. 3 e 97 COST.)”.**

**9.1.** Con il decimo motivo di ricorso l'odierna appellante ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del principio dell'anonimato atteso che il file PDF della griglia di valutazione dell'Avv. Prof. Lombardi (datato 19.3.2019 v. Doc.5) **è stato creato con il “nome file” attualmente visualizzato ovvero IL CODICE FISCALE DELLA STESSA Lombardi Deborah** anziché con il codice alfanumerico inizialmente assegnato (v. Doc.22) quando il codice fiscale della candidata non avrebbe dovuto essere conosciuto dai commissari prima dello scioglimento dell'anonimato, avvenuto solo in data successiva alla correzione (25-26 marzo 2019, Doc.33).

La Commissione esaminatrice era, al momento della valutazione e correzione della prova scritta dell'odierna appellante, a conoscenza del codice fiscale della candidata ragion per cui l'autrice dell'elaborato scritto era facilmente riconoscibile ed identificabile.

\* \* \* \* \*

**9.2.** Con la sentenza impugnata il TAR LAZIO ha rigettato la doglianza poiché la ricorrente non avrebbe fornito nel processo *“la dimostrazione di quanto asserito”* e poiché *“sussistono in atti verbali che attestano lo scioglimento dell'anonimato in data successiva alla correzione”* che non sono stati impugnati con la querela di falso.

\* \* \* \* \*

**9.3.** Contrariamente a quanto dedotto dal TAR l'odierna appellante ha fornito nel processo la prova *di quanto asserito* giacché ha prodotto in causa la **perizia informatica** del perito Camiciotti del 7.6.2019 che ha certificato e attestato che il file PDF della griglia di valutazione dell'Avv. Prof. Lombardi (datato 19.3.2019 v. Doc.5) è **stato creato con il “nome file” rappresentato dal codice fiscale della stessa Lombardi Deborah** (v. Doc.22).

Il **codice fiscale** quale nome del file contenente la griglia di valutazione della prova consente all'evidenza la **piena identificabilità** del candidato.

La **necessità della querela di falso** per l'impugnazione del documento inficiato da falsità materiale e/o ideologica **non è affatto ostativa ad un accertamento incidentale** sul punto da parte del Giudice amministrativo (CONS. STATO Sez. III 13 settembre 2019 n. 6168; CONS. STATO Sez. III 13 settembre 2019 n. 6164; CONS. STATO Sez. V 22 maggio 2015 n. 2570).

E' ben noto che la violazione del principio dell'anonimato da parte della Commissione di concorso comporta una **illegittimità da pericolo c.d. astratto** e cioè un vizio della procedura derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (cfr. per tutte CONS. STATO, Sez. V, 28 settembre 2018 n. 5571; CONS. STATO, Sez. IV, 29 dicembre 2016 n. 5525; CONS. STATO Ad. Plenaria n. 26/2013).

Da qui, la fondatezza del nono motivo d'appello concernente la statuizione di rigetto del decimo motivo del ricorso di I° grado.

\* \* \* \* \*

**SULL'ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX  
ART. 98 CPA**

### ***SUL FUMUS BONI IURIS***

1. Quanto al *fumus boni iuris*, non si può che rinviare ai singoli motivi di appello che si appalesano quantomeno “*meritevoli di approfondimento*”, tenuto conto in particolar modo delle perizie informatiche prodotti (Docc. 16, 17, 22, 29, 34).

Il tutto come risulta confermato ed avvalorato dalla giurisprudenza conforme del Consiglio di Stato (CONS. STATO Sez. VI Decreto 5.3.2019 n. 1138; CONS. STATO Sez. VI Decreto 4.3.2019 n. 1131; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 18.1.2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI Ordinanza 17.1.2019 n. 109).

\* \* \* \* \*

### ***SUL PERICULUM IN MORA***

1. Quanto al *periculum*, si rileva che nel bilanciamento degli interessi in conflitto la costante e pacifica giurisprudenza del CONSIGLIO DI STATO ha ritenuto **SUSSISTENTE un DANNO NON RIPARABILE derivante dalla esclusione del RICORRENTE candidato alle prove** ed ha precisato che di converso dalla sua ammissione con riserva non deriva in concreto un pregiudizio per l'amministrazione (tra le moltissime, CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 176; CONS. STATO Sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 175; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 111; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 110; CONS. STATO Sez. VI, 17 gennaio 2019 n. 109; CONS. STATO Sez. VI, 21 dicembre 2018 n. 6291; CONS. STATO Sez. VI, 17 dicembre 2018 n. 6154; CONS. STATO Sez. VI, 11 dicembre 2018 n. 6003; CONS. STATO Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 2629).

\* \* \* \* \*

2. Si evidenzia che **in forza di provvedimenti cautelari interinali del TAR e/o del Consiglio di Stato ben oltre 700 candidati HANNO GIÀ**

**AVUTO la possibilità di accedere alle prove scritte e/o orali**, anche dopo la conclusione delle relative prove svolte dagli altri candidati.

**P.Q.M.**

Si chiede che l'Ecc.mo **CONSIGLIO DI STATO**, in accoglimento del presente ricorso in appello, Voglia:

**1) in via preliminare, sospendere** l'esecutività della sentenza n. 2703/2022 del TAR LAZIO impugnata e conseguentemente **ordinare la correzione degli elaborati** della ricorrente appellante ad opera di altra commissione e **ordinare l'ammissione** con riserva della appellante **alla prova orale** con statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione di predisporre una sessione suppletiva della prova;

**2) nel merito, annullare e/o riformare totalmente** la sentenza 9.3.2022 n. 2703 (ALL.A) pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Terza Bis, nel ricorso n. 6739/2019 proposto da Lombardi Deborah contro il MIUR e **in accoglimento del ricorso di I° grado annullare** i provvedimenti impugnati *IN PARTE QUA* e **disporre** l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di quelli a risposta chiusa (Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune **oppure disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione.

Vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.

Si allega procura alle liti in modalità telematica congiunta al ricorso e si deposita:

- Originale informatico sentenza 9.3.2022 n. 2703 TAR LAZIO;
- Fascicolo di parte di I° grado telematico.

Firenze-Roma, lì 4 ottobre 2022

\* \* \* \* \*

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE  
PER PUBBLICI RECLAMI EX ART. 41 IV° CO. CPA**

Ill.mo Sig. Presidente,

Il sottoscritto Avv. Maurizio Bufalini in qualità di difensore di **Avv. DEBORAH LOMBARDI** in virtù di mandato in atti

**PREMESSO CHE**

- Nel precedente grado del giudizio il Presidente del TAR LAZIO ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente inseriti nella graduatoria generale di merito approvata mediante notificazione per pubblici proclami ex art. 41 IV° Co. Cpa;
- Appare pertanto opportuno notificare anche il presente ricorso in appello a tutti coloro che risultano utilmente inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso ai fini della piena integrità del contraddittorio nel giudizio d'impugnazione;
- E' particolarmente difficoltoso reperire gli indirizzi di tutti i controinteressati inseriti in graduatoria in ragione dell'elevato numero degli stessi e della mancata indicazione della data di nascita e del codice fiscale dei candidati.

**CHIEDE**

**l'autorizzazione** alla **notificazione del ricorso in appello** a tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso **per pubblici proclami** e segnatamente mediante la pubblicazione sul sito WEB dell'intimata Amministrazione con indicazione delle relative modalità.

Con osservanza.

Firenze-Roma, lì 4 ottobre 2022

Avv. Maurizio Bufalini